

Bari, 11 settembre 2020

Alla c.a. Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

OGGETTO: Adeguamenti FSBA e SINAWEB al DL 14/08/2020 (c.d. "DL Agosto")

Gentilissimi,

vi segnaliamo che, a seguito del DL 104 del 14/08/2020 (c.d. "DL Agosto"), FSBA ha adottato nella giornata di ieri **le delibere n. 9 e n. 10**, consultabili al seguente link: <http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS->. Parimenti, sono state aggiornate **le procedure della prestazione "Covid-19"**, consultabili al link <http://www.fondofsba.it/>.

In particolare, **in materia di RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE** si è stabilito che:

- Le aziende che si siano avvalse della sospensione dei versamenti sono comunque tenute a compilare e trasmettere la denuncia Uniemens, anche con riferimento ai mesi di paga eventualmente rientranti nei periodi di tale sospensione, nel rispetto delle ordinarie tempistiche e modalità, valorizzando come di consueto nell'elemento <Conv> (in DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat) il codice EBNA, con il relativo importo contributivo e il mese di competenza.
- Per i mesi oggetto di sospensione, per i quali siano stati eventualmente sospesi i versamenti non esponendo il codice causale contribuito EBNA nella sezione INPS del modello F24, **la restituzione dei contributi sospesi deve essere effettuata come segue.**

Nel modello F24 in scadenza 16/09/2020, oltre alla contribuzione corrente, deve essere esposta la contribuzione oggetto di sospensione con le seguenti modalità:

- Causale contribuito: EBNA
- Periodo di riferimento: mese e anno di competenza dei contributi oggetto di sospensione dei versamenti (es. 02/2020, 03/2020)
- Importo dei contributi sospesi relativi al periodo (ora oggetto di restituzione).

Qualora la sospensione abbia riguardato la contribuzione relativa a più periodi, devono essere compilati più righe del modello F24.

Nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse e più ricorrenti ipotesi di legge, la sospensione dei versamenti dei contributi dovuti a FSBA può avere riguardato una o



più delle seguenti mensilità: contributi di competenza **febbraio 2020** (scadenza di versamento marzo 2020), contributi di competenza **marzo 2020** (scadenza di versamento aprile 2020) e contributi di competenza **aprile 2020** (scadenza di versamento maggio 2020).

- Restano ferme, con riferimento alla diversa e specifica casistica dei datori di lavoro non regolari, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell'artigianato, le modalità e le tempistiche di regolarizzazione, come disciplinati da delibera FSBA n. 3/2020 del 8 aprile 2020.

Sotto il profilo dell'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, è stato invece stabilito quanto segue:

- I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica e **che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le diciotto settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19**, possono "coprire" quel periodo di vacatio presentando domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all'art. 4 del Regolamento FSBA approvato il 30 aprile 2019, *(quindi in presenza di regolarità contributiva di 36 mesi)* previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati. Tale trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all'avvio del periodo di integrazione salariale, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104. La richiesta di concessione del trattamento va presentata **entro il 30 ottobre 2020**.
- I datori di lavoro che hanno necessità continuare ad usufruire delle "nuove" settimane di integrazione salariale con causale di intervento Covid-19 dal 13 luglio in poi, data di riferimento per la partenza del contatore secondo il "DL Agosto" **non hanno necessità di presentare una nuova domanda ma possono continuare ad effettuare le rendicontazioni sul portale SINAWEB**: l'efficacia delle domande già protocollate, infatti, è stata prorogata d'ufficio al 31/12/2020. A tal proposito si precisa che è stato attivato un contatore nel Sistema SINAWEB, il quale termina il 12 luglio e riparte da zero dal 13 luglio.
- Il limite delle **nuove 9 + 9 settimane introdotte dal DL Agosto a partire dal 13/07/2020**, è gestito da un contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze. Al completo utilizzo delle prime 9 settimane, il sistema propone, nella sezione assenze, un'apposita schermata di selezione (autodichiarazione come previsto da DL), a seguito della quale è possibile proseguire con la rendicontazione. Il limite aziendale è pari ad un massimo di 18 settimane (90 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana, 108 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni la settimana e 126 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 7 giorni a settimana). La procedura di rendicontazione delle seconde 9 settimane è in fase di implementazione.

- **Le aziende che hanno erroneamente presentato domande di cig in deroga alle Regioni**, che ad oggi sono state rigettate, possono presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, **entro il 30 settembre 2020**, accettando l'autodichiarazione proposta dal sistema e caricando il documento attestante il rifiuto della domanda da parte della Regione/INPS.

Si segnala, infine, che la rendicontazione è sempre necessaria, anche in caso di completo svolgimento dell'attività lavorativa al fine di poter rendicontare i mesi successivi di utilizzo (è sufficiente rendicontare a zero ore o escludere i lavoratori dal prospetto di rendiconto).

Gli uffici sono a disposizione per ulteriori necessità di chiarimento.

Distinti saluti.

Il Coordinatore
(Stefano Maggipinto)